

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 957}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAVONE, COLUCCI, GOTTARDO, PUMILIA, GARZIA, RUBBI EMILIO, CASTELLUCCI, CITTERIO, GORIA, MANNINO

Presentata il 17 dicembre 1976

Interpretazione autentica dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (articolo 4, primo comma) ha come è noto, disposto l'inserimento nella carriera direttiva del personale appartenente — alla data della sua entrata in vigore (18 luglio 1972) — ai ruoli di concetto indicati dal primo comma del precedente articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ciò nel presupposto che le mansioni svolte dagli appartenenti ai predetti ruoli dovevano ritenersi proprie della carriera direttiva, come ufficialmente accertato a seguito di apposita analisi effettuata dalla Presidenza del Consiglio d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Peraltro, in sede di applicazione della summenzionata norma (primo comma, articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319) sono sorti dubbi e incertezze sulla applicabilità o meno di essa ad alcuni impiegati del Ministero delle Finanze (Amministrazione periferica

delle imposte dirette, delle tasse e delle dogane) già appartenenti di pieno diritto ai ruoli in questione perché in essi inquadrati — ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 — con decorrenza anteriore al 18 luglio 1972 (entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 319) anche se posteriore al 1° luglio 1970 (data di soppressione delle ex carriere speciali).

La soluzione prescelta (negativa) frutto di una rigida e restrittiva interpretazione letterale della norma, pone in essere nei confronti dei predetti impiegati, una ingiusta e palese sperequazione.

Costoro, infatti, anziché veder realizzata, come i loro colleghi di ruolo, la legittima aspettativa a transitare nella carriera direttiva vengono trasferiti in un ruolo diverso e conseguentemente non potranno più svolgere le mansioni già loro spettanti per legge e riconosciute ufficialmente proprie della carriera direttiva.

La volontà del legislatore non può certamente essere questa e del resto dal contesto di tutto il provvedimento risulta chiaramente l'intento di tutelare ogni legittima aspettativa.

In effetti l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 319, dopo aver indicato i destinatari della norma negli impiegati in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto, nei ruoli elencati nel precedente articolo 2 precisa (ultimo comma) che le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti degli impiegati assunti posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto purché vincitori di concorsi già banditi alla predetta data per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle ex carriere speciali.

Orbene, se meritevole di tutela è da ritenere — come correttamente ha stabilito il legislatore delegato — l'aspettativa di coloro che alla data in considerazione erano solo candidati ai concorsi per l'accesso in carriera; a maggiore ragione deve ritenersi meritevole della stessa tutela l'aspettativa di chi alla medesima data era già, da tempo, impiegato di ruolo inserito nell'organizzazione degli uffici con la pienezza delle mansioni, tanto che alcuni sono stati chiamati anche a funzioni di capo reparto e addirittura di capo ufficio.

D'altra parte una interpretazione diversa rischierebbe di fare apparire la norma, nel suo complesso, sotto una luce di dubbia costituzionalità, sicuramente infatti si porrebbe in essere una disparità di trattamento

nell'ambito di impiegati appartenenti al medesimo ruolo. Ad una parte di essi invero — per effetto di una adeguata valutazione delle mansioni svolte — viene riconosciuto il diritto a transitare nella carriera superiore, mentre si vorrebbe negare analogo trattamento ai loro colleghi impegnati in identiche mansioni sul solo presupposto di una diversa data di ingresso in ruolo.

Sembra, quindi, più correttamente aderente alla volontà del legislatore ed allo spirito della legge una interpretazione della norma contenuta nell'articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 319, che consenta l'applicazione di quest'ultima anche agli impiegati che altrimenti ne sarebbero esclusi.

Tale soluzione, oltre a conseguire un obiettivo di equità, avrebbe anche il pregio di saldare perfettamente gli interessi degli impiegati in argomento con quelli dell'amministrazione finanziaria, consentendo ai primi di conseguire il riconoscimento di una posizione a cui legittimamente ambiscono ed alla seconda di continuare ad utilizzare nei ruoli e nelle funzioni in cui più è avvertita ed impellente l'esigenza di personale, impiegati dotati di provata capacità e sicura esperienza.

Onorevoli colleghi! In tale prospettiva abbiamo predisposto la presente proposta di legge — interpretazione autentica dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 — che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze, già inquadrati nei ruoli indicati dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale — ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 — dopo il 1° luglio 1970, ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 319.